

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3682

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del senatore DANIELI Paolo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2005

—————

Modifica dell’articolo 116 della Costituzione per la
concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo riformatore in corso negli ultimi anni tendente a connotare la Costituzione con elementi federalisti, è nato dalla riscontrata esigenza di autonomia proveniente da importanti aree del Paese.

È indubbio infatti che esistano nel nostro territorio forti diversità strutturali, socio-economiche, culturali e politiche tra le diverse aree della Penisola.

Soprattutto nelle regioni settentrionali una larga maggioranza dell'opinione pubblica si è da tempo dimostrata favorevole ad una riforma di tipo federale del nostro assetto istituzionale. Peraltro in altre zone è ancora radicata la tradizionale idea centralista dello Stato.

Tale ambiguità di fondo nell'orientamento della cittadinanza ha reso molto difficile l'elaborazione di una proposta di riforma che accontentasse il Nord senza spaventare o irritare il Sud.

La riforma costituzionale che, con le varie letture, ha occupato parte dell'attività parlamentare della XIV legislatura, nota come «*devolution*», rappresenta un importante passo avanti sulla via del federalismo, oltre che per altre sostanziali innovazioni dell'architettura costituzionale.

Dal punto di vista politico la «*devolution*» ha quindi il ruolo di prima pietra miliare di un percorso che, così mi auguro, porterà ad un sempre più imponente decentramento delle competenze ora statali alle regioni, coniugando però lo spirito federalista all'unità nazionale.

Ma quand'anche la riforma costituzionale entrasse in vigore, superando la conferma referendaria, nonostante essa apporti interessanti elementi di novità per le autonomie re-

gionali, non appagherebbe appieno le esigenze di autogoverno di alcune regioni.

Il Veneto e la Lombardia, ad esempio, sono le regioni delle quali si è levata in modo più insistente la richiesta di maggiore autonomia.

I tempi lunghi per la messa a regime della riforma costituzionale suggeriscono un provvedimento che dia una risposta concreta e tempestiva a quei tredici milioni di cittadini che più degli altri risentono della vicinanza con regioni limitrofe che godono dei privilegi delle regioni a statuto speciale.

Come spiegare al cittadino di una provincia veneta perché un suo «vicino» trentino goda di benefici che a lui sono negati?

La concessione a Veneto e Lombardia dello statuto speciale potrebbe risolvere la questione federalista nell'ambito di una reale e concreta autonomia e dell'unità nazionale.

La scelta di attuare una specifica modifica dell'articolo 116 della Costituzione risponde all'esigenza di eliminare la «diseguaglianza» tra regioni vicine che attualmente godono di trattamenti diversificati per motivazioni storiche ormai superate.

La modifica da me proposta, per entrare maggiormente nel dettaglio, consiste nell'aggiunta al testo vigente dell'articolo 116 della Costituzione di quattro commi.

Con il secondo comma si prevede la possibilità di derogare ad una serie di articoli contenuti nel Titolo V della Costituzione e che negli ultimi anni sono stati sottoposti ad un'ampia critica.

Con il terzo comma si intende lasciare alla sola regione la valutazione dell'opportunità di chiedere condizioni di autonomia particolare, con il coinvolgimento del corpo elettorale regionale che può bloccare l'*iter* procedimentale qualora non reputi di suo gradi-

mento il progetto sottopostogli. È significativa innovazione la richiesta di una semplice maggioranza dei voti validi per impedire che chi sia indifferente al processo di innovazione possa contribuire a bloccarlo. Importante innovazione è pure la previsione di una legge di approvazione che richiede soltanto la maggioranza assoluta dei componenti delle due Camere.

Il quarto comma fissa un principio di buona amministrazione, evitando che le nuove competenze siano attribuite anche quando non vi siano le risorse per farvi fronte, scaricando così il costo dell'autonomia su altre regioni e creando in definitiva delle regioni «assistite».

Il quinto comma, infine, intende rendere vincolante il consenso del corpo elettorale regionale per eventuali modifiche delle condizioni di autonomia particolare. Resta inteso che ogni cambiamento dello statuto che non riguardi direttamente quelle forme e condizioni di particolarità discendenti dalla legge statale di autonomia, può avvenire con legge regionale semplice.

Con la presentazione di questo disegno di legge si fa un altro passo avanti, sul percorso già tracciato della «*devolution*», per riformare finalmente in senso federalista il nostro Stato.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 116 della Costituzione, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti:

«Forme e condizioni particolari di autonomia, in deroga agli articoli 117, 118, 119, 121, 122, 123, 126 e 133, possono essere concesse anche a Regioni diverse da quelle di cui al primo comma, con legge approvata dalle Camere, ai sensi del terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

L'iniziativa legislativa spetta alla Regione interessata. La proposta di iniziativa regionale deve essere sottoposta a referendum limitato ai cittadini elettori della Regione proponente e non può essere presentata al Parlamento per l'approvazione se non abbia ottenuto in questa consultazione la maggioranza dei voti validi. La legge è approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti.

La Regione non può richiedere forme e condizioni particolari di autonomia qualora il finanziamento delle complessive competenze regionali comporti trasferimenti statali superiori al gettito erariale riscosso nella Regione stessa.

L'abrogazione o la modifica delle forme e delle condizioni di autonomia particolare di cui al secondo, terzo e quarto comma, possono essere disposte solo con legge approvata dalle due Camere a maggioranza assoluta dei componenti e confermata, con la maggioranza dei voti validi, da un referendum limitato ai cittadini elettori della regione interessata».